

Le primé tre furono restituite al ministro di grazia e giustizia il 27 gennaio 1904, e l'ultima il giorno stesso del suo arrivo, richiamando l'attenzione dello stesso ministro sulla deliberazione della Camera 10 febbraio 1888 la quale, su conforme parere della Commissione, relatore, Chiaves, rimandava in materia di contravvenzione la domanda di autorizzazione del procuratore del Re in Messina contro il deputato Pellegrino, dichiarando che la Camera non ha da provvedere in proposito, attesa l'inapplicabilità al caso, dell'articolo 45 dello Statuto; nonchè sulla deliberazione dell'8 febbraio 1888, la quale, su conforme parere della Commissione, relatore Basteris, consentente il ministro di grazia e giustizia Zanardelli, rimandava parimente al ministro di grazia e giustizia la domanda di autorizzazione del procuratore del Re in Campobasso per contravvenzione imputata all'onorevole Mascilli dichiarando che la Camera non aveva da provvedere in proposito attesa l'inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello Statuto.

In data 24 febbraio 1904 il ministro di grazia e giustizia restituì le quattro domande sopra indicate e ne aggiunse una quinta contro l'onorevole Aprile per contravvenzione all'articolo 303 della legge dei lavori pubblici per aver preso posto in un compartimento riservato per signore sole.

La restituzione della domanda di autorizzazione suaccennata, in data del 24 febbraio, veniva accompagnata dalla seguente nota dell'onorevole guardasigilli:

« La Corte di cassazione di Roma, con sentenza del 18 ottobre 1902, ricorrente Vigna, stabilì che solo l'Autorità giudiziaria è competente a decidere quando sia necessaria l'autorizzazione della Camera per procedere contro un deputato, giusta l'articolo 45 dello Statuto, e che in materia contravvenzionale l'autorizzazione occorre sempre, senza distinguere se si tratti di pena restrittiva della libertà personale o soltanto di pena pecuniaria.

« Conformemente a tale giudicato, trasmisi all'E.V. le domande di autorizzazione a procedere:

« 1. Contro l'onorevole Rinaldo Rigola, imputato di contravvenzione all'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza, punibile con l'ammenda sino a lire 100;

« 2. Contro l'onorevole Giuseppe D'Andrea imputato di contravvenzione all'articolo 248 del Codice di commercio punibile con pena pecuniaria;

« 3. Contro l'onorevole Pietro Aprile, imputato di contravvenzione all'articolo 49 del regolamento 31 ottobre 1873 sulla polizia ferroviaria, punibile con pena di polizia;

« 4. Finalmente contro l'onorevole Nicolò Gallo, imputato di contravvenzione all'articolo 55

della legge sui lavori pubblici, punibile con pene di polizia e con multa, giusta l'articolo 374 della citata legge e dell'articolo 49 del regolamento per la polizia stradale del 10 marzo 1881 n. 124.

« Essendomi state tali domande restituite, reputo mio dovere ritornarle all'E.V., con i relativi atti, affinchè Ella voglia compiacersi di sottoporle al giudizio della Camera.

« Per ogni buon fine aggiungo, che indipendentemente dalla decisione della Suprema Corte, sopra ricordata, le domande a procedere contro l'onorevole Aprile e contro l'onorevole Gallo, essendo punibili anche con pene restrittive della libertà personale, non rientrano a mio credere, nelle deliberazioni prese dalla Camera nelle sedute del 10 febbraio 1881 e 8 febbraio 1888, le quali riguardano soltanto le contravvenzioni punibili con pene pecuniarie.

« Il ministro

« firmato: Ronchetti. »

In seguito a questa lettera le diverse domande di autorizzazione a procedere di cui ho dato lettura saranno trasmesse agli Uffici.

### Dimissioni.

PRESIDENTE. Mi è pervenuta la seguente lettera:

« Onorevole presidente,

« Non potendo per ragioni di famiglia adempire ai doveri del mio mandato politico, la prego di voler fare accettare dalla Camera le mie dimissioni da deputato.

« Nicola Barbato. »

COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Nessuno meglio di me, nessuno meglio di noi, apprezza le nobili ragioni di delicatezza che hanno consigliato il collega Barbato a presentare le sue dimissioni; ma appunto per questo prego la Camera di non volerle accettare e di voler concedere all'onorevole Barbato tre mesi di congedo.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io ho chiesto di parlare non per il caso singolo di cui oggi la Camera è chiamata ad occuparsi: ma per una questione di principio che ha ben più alto valore. Io credo che quando un deputato ritiene di dare le dimissioni, qualunque ne sia la ragione, la Camera non abbia che a prenderne atto. È questa una cosa che ho già osservato parecchie volte e sulla quale è bene che ci si soffermi e non si proceda, come sinora si è fatto, per deferenza e per convenienza. Non credo che sia